



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 45	Oggetto: DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017
DEL 29/03/2017	

L'anno *DUEMILADICIASSETTE*, il giorno *VENTINOVE*, del mese di *MARZO*, alle ore *12:00* in Montorio al Vomano e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
1)	DI CENTA GIOVANNI	SINDACO	X	
2)	GUIZZETTI ANDREA	VICESINDACO	X	
3)	TESTA AGNESE	ASSESSORE	X	
4)	DI SILVESTRO ALFONSO	ASSESSORE		X
5)	FOGLIA ANNA	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. **DI GIAMBERARDINO CARLA**

Assume la Presidenza il Sig. **DI CENTA GIOVANNI**, il quale, constatata la legalità dell'adunanza, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

Visto l'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;
- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 29 del 28/02/1994 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano, con effetto dall'1/1/1994 le tariffe dell' imposta comunale sulle pubbliche affissioni, come previsto per i Comuni della classe quinta dal Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507;

Richiamata la delibera di C.C. n. 82 dell'1/07/1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. Sezione di Teramo - nella seduta dell'1/12/1994 - prot. 9125, con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20.04.2016 e del Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2016, esecutive ai sensi di legge; con le quali sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 8.218 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto di confermare, per l'anno 2017, le tariffe già in vigore per l'anno 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge 27.12.2006, n. 296;

Vista la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di confermare, per l'anno 2017, le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni come previsto per i Comuni della classe quinta dal Decreto Leg.vo 15/11/1993, n. 507, come dai seguenti prospetti:

a) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2 D.Lgs. 507/93)

VALORI	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100							
	Manifesti costituiti da un solo foglio		Manifesti costituiti da più di un foglio e da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
EURO	1,03	0,31	1,03	0,31	1,55	0,465	2,07	0,62

b) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3 D.Lgs. 507/93)

VALORI	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100							
	Manifesti costituiti da un solo foglio		Manifesti costituiti da più di un foglio e da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
EURO	1,55	0,465	1,55	0,465	2,32	0,70	3,10	0,93

- 3) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell' art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
- 5) dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all' albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale trasmissione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

VISTA LA PROPOSTA 249
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIAMBERARDINO CARLA

[Handwritten signature]



Il Sindaco
DI CENTA GIOVANNI

[Handwritten signature]

Prot. n. 5813

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 11 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 11 APR 2017

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 11 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]